

17664-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

ANTONIO ORICCHIO - Consigliere -

UBALDO BELLINI - Consigliere -

ANTONIO SCARPA - Consigliere -

GIAN ANDREA CHIESI - Rel. Consigliere -

Oggetto

PROPRIETA'

Ud. 19/04/2018 -
CC

R.G.N. 6992/2014

Rep. e l
Cae. 17664

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6992-2014 proposto da:

[omissis - IL CASO.it] C [omissis - IL CASO.it]),

elettivamente domiciliato in ROMA, a [omissis - IL CASO.it] ,

:

giusta

procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

[omissis - IL CASO.it] P [omissis - IL CASO.it]), elettivamente

domiciliato in ROMA, alla V [omissis - IL CASO.it])

:

, in virtù di

procura speciale a margine del ricorso;

- controricorrente -

DR
1731/18

avverso la sentenza n. 4241/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;

lette le conclusioni scritte depositate dal P.M. Dott. LUCIO CAPASSO, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti;

Osservato che PIERO [omissis - IL CASO.it] convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Varese, CARMELO [omissis - IL CASO.it] al fine di sentirlo condannare, previo ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di lavori eseguiti dal convenuto sul fondo finitimo in titolarità dello stesso, deducendo che tali opere, consistite nella modifica del piano di campagna e delle pendenze del terreno, avrebbero alterato il deflusso delle acque le quali, ristagnando nei pressi del muro divisorio tra le due proprietà, avrebbero infine determinato la comparsa di florescenze e muffe nell'immobile di proprietà di esso attore;

che il Tribunale di Varese, con sentenza n. 470/2011, nella resistenza del [omissis - IL CASO.it] accolse la domanda, previa sua qualificazione in termini di azione ex art. 913 cod. civ. condannando il convenuto al ripristino dello *status quo*, oltre al risarcimento del danno;

che CARMELO [omissis - IL CASO.it] impugnò tale decisione innanzi alla Corte di appello di Milano la quale, confermando integralmente la statuizione di prime cure, respinse il gravame;

Rilevato che avverso tale sentenza CARMELO [omissis - IL CASO.it] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Si è costituito ed ha resistito con controricorso PIERO [omissis - IL CASO.it] il quale ha depositato, altresì, memoria ex art. 308-bis.1 cod. proc. civ.;

che, con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 102 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., deducendo la nullità della impugnata decisione - con conseguente necessità di rimessione degli atti al primo giudice, ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ. - per non essersi svolto il giudizio nei confronti di tutti i comproprietari del fondo sito in Undono Olena, alla Via Negri n. 10 e, in specie, per non essere stata evocata in giudizio tale CRISTINA BELLON;

che il motivo è inammissibile;

che se è infatti indubbio che l'azione per l'osservanza della limitazione legale della proprietà prevista dall'art 913 cod. civ. per lo scolo delle acque, la quale - come nella specie - miri ad ottenere oltre all'accertamento dell'aggravamento della condizione del fondo inferiore in conseguenza di opere abusivamente costruite nel fondo superiore, anche la demolizione di tali opere, si sostanzia in un'*actio negatoria* di servitù di scolo che, in quanto diretta alla rimozione di opere realizzate nel fondo altrui, determina, ove la piena proprietà di questo appartenga a più soggetti (comproprietari o usufruttuario e nudo proprietario), un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti costoro (cfr. Cass., Sez. 2, 17.2.1981, n. 959, Rv. 411486-01), cionondimeno, ove la non integrità del contraddittorio venga eccepita - come nella specie - in sede di legittimità, la parte che ha sollevato la questione ha l'onere non soltanto di indicare i soggetti che devono partecipare al processo quali litisconsorti necessari, provandone l'esistenza, ma anche di dimostrare i presupposti di fatto che ne impongono l'intervento, i quali devono emergere dagli atti e dai documenti delle fasi di merito, essendo incompatibili con il giudizio di legittimità l'acquisizione



di nuove prove e lo svolgimento di attività istruttoria (Cass., Sez. 5, 13.9.2017, n. 21256, Rv. 645460-01): ed infatti, in sede di legittimità non è ammissibile la produzione di nuovi documenti al fine di dimostrare la necessità di integrazione del contraddittorio nei precedenti gradi del processo, essendo le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 cod. proc. civ., tale produzione limitata a quelle derivanti da vizi propri dell'atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma e non estendendosi, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento, quantunque idonei, in astratto, a spiegare effetti invalidanti sulla sentenza (Cass., Sez. 6-2, 12.10.2017, n. 24048, Rv. 646795-01);

che, dovendosi pertanto escludere, in virtù tali principi, l'ammissibilità della produzione documentale rappresentata dalla nota di trascrizione del 15.11.2001, nn. 18539/12090 (allegata al ricorso alle pp. 11-14), osserva il Collegio come gli altri atti acquisiti nel giudizio di merito e cui parte ricorrente fa riferimento per corroborare la propria eccezione (doc. 8 della produzione di parte attrice, docc. 6 e 7 della produzione di parte convenuta. Cfr. ricorso, p. 10) non offrono la prova, né dell'esistenza del diritto di comproprietà in capo alla BELLON, che deve necessariamente risultare dalla produzione dell'atto di acquisto da parte di costei né, tantomeno, dell'esistenza in vita della presunta comproprietaria (cfr. anche Cass., Sez. 6-2, 12.10.2017, n. 24048, Rv. 646795-01, cit., in motivazione);

che, con il secondo motivo, parte ricorrente si duole della *"violazione dell'art. 360 n. 4 et 5 c.p.c. - nullità della sentenza - nullità del procedimento, mancanza di motivazione - violazione del diritto di difesa"*, difettando qualsivoglia motivazione, nella gravata decisione, in ordine (a) al motivo di



appello con cui era stata censurata la mancata ammissione, da parte del Tribunale, del nono capitolo di prova testimoniale articolato nella memoria istruttoria depositata il 22 luglio 2005, nonché (b) alle "nuove produzioni documentali fornite dalla difesa del ^[omissis - IL.CASO.it] in sede di gravame" (cfr. ricorso, p. 16); che il motivo è inammissibile relativamente ad entrambi i profili in cui si articola. Premesso che esso difetta manifestamente di specificità (cfr. art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) relativamente alla documentazione - versata in atti, peraltro, solamente in sede di gravame e - di cui si lamenta l'omesso esame (ed infatti, dalla lettura del motivo non è dato comprendere a cosa parte ricorrente faccia riferimento), per quanto concerne, poi, il primo aspetto, rilevato in via preliminare che il motivo non reca l'indicazione dei testi che avrebbero dovuto essere sentiti sulle circostanze articolate nel capo non ammesso e delle ragioni per le quali essi sarebbero qualificati a testimoniare su di esse (dove l'inammissibilità del mezzo in esame. Cfr. Cass., Sez. 2, 23.4.2010, n. 9748, Rv. 612575-01), va in ogni caso osservato che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa - ovvero non esaminata in concreto - sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la *ratio decidendi* venga a trovarsi priva di fondamento (Cass., Sez. 6-1, 7.3.2017, n. 5654, Rv. 643989-01): sennonché, mentre la gravata decisione è estremamente dettagliata (cfr. p. 9) nel posizionare



temporalmente, sulla base delle prove documentali e testimoniali raccolte (*ivi*, secondo e terzo cpv.), nonché degli esiti della CTU (*ivi*, quarto cpv.), i danni lamentati dal [omissis - IL CASO.it] lo stesso non può dirsi del capo di prova in questione che, non collocando specificamente nel tempo il momento in cui il [omissis - IL CASO.it] avrebbe chiesto al [omissis - IL CASO.it] di sanificare il muro in questione, oltre ad essere generico (cfr. Cass., Sez. 6-3, 12.10.2011, n. 20997, Rv. 619991-01), appare privo di decisività (Cass., Sez. U, 22.12.2011, n. 28336, Rv. 620000-01) rispetto alla finalità istruttoria perseguita dal ricorrente, non consentendo di *"dimostrare come prima dell'ingresso nella proprietà* [omissis - IL CASO.it] *dei mezzi di movimentazione del terreno...e quindi prima ancora del livellamento di detto fondo quelle macchie di umidità...erano già presenti su entrambi i lati di quel muro..."* (cfr. ricorso, p. 3);

che con il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta, sotto plurimi aspetti, la insufficiente o contraddittoria motivazione della gravata decisione, avuto riguardo alle valutazioni compiute dalla Corte di appello in ordine al materiale istruttorio raccolto, dolendosi dell'erronea datazione del periodo di comparsa delle macchie di umidità *de quibus vertitur*, quale conseguenza (a) della mancata ammissione del nono capo di prova testimoniale (terzo e quarto motivo), e (b) della erronea valutazione della testimonianza del teste COLLITORTI;

che, al di là della complessiva inammissibilità dei vizi motivazionali denunciati dal ricorrente (siccome non coerenti con il paradigma del vizio motivazionale disegnato dal novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.), ad ogni buon conto osserva il collegio che, mentre per ciò che concerne il terzo ed il quarto mezzo di ricorso, il loro esame è comunque

assorbito dalla precedente declaratoria di inammissibilità del secondo motivo, per ciò che invece attiene al quinto motivo, lo stesso è inammissibile, giacché con la proposizione del ricorso per cassazione il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. 6-5, 7.4.2017, n. 9097, Rv. 643792-01);

che, con il sesto motivo, parte ricorrente lamenta la *"mancanza di motivazione in punto di valutazione della ctu e delle critiche sollevate dalla difesa dell'appellante"*;

che il motivo è inammissibile sotto molteplici profili: a) esso difetta anzitutto di specificità, non essendo riportate in ricorso le *"osservazioni verbalizzate il 24\10\2006"* né la *"memoria 17\2\2009, contenenti dettagliate critiche "tecniche" all'elaborato del CTU"* (cfr. ricorso, p. 21) (Cass., Sez. 1, 3.6.2016, n. 11482, Rv. 639844-01); b) non è inoltre chiarito se e come tali critiche abbiano formato oggetto di doglianza in appello e, in specie, se esse siano state correttamente veicolate in uno specifico motivo di gravame (cfr. art. 342 cod. proc. civ.) oppure no;

Considerato che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese del presente grado di lite in favore del controricorrente;

che, ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.


Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente CARMELO [omissis - IL CASO.it] al pagamento, in favore del controricorrente PIERO [omissis - IL CASO.it] delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) per compenso professionale ed € 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso professionale ed agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente CARMELO [omissis - IL CASO.it] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 19.4.2018

Il Presidente

Dr. Luigi Giovanni Lombardo



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 05 LUG. 2018

